

Commissione Informatica - ORDINE AVVOCATI DI TORINO




ISCRIZIONI: programma RICONOSCO

Processo Penale Telematico: focus su TIAP

05/04/2018, ore 14.30 - Maxi aula 2

Saluti ed introduzione: dr. Enrico Arnaldi di Balme (RID distretto di Torino)

Relatori: avv.ti Monica A. Senior e Nicolò Bussolati



L'OBIETTIVO DI OGNI
INTERVENTO IN MATERIA PENALE
DEVE AVERE QUALE INEVITABILE
RIFERIMENTO PRIMARIO IL
MODELLO DEL GIUSTO
PROCESSO (ART.111 COST.)

Delibera CSM, 14.10.2015

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

- ▶ Ragionevole durata del processo
- ▶ Trasparenza
- ▶ Possibilità di accesso alla giustizia
- ▶ Obbligatorietà dell'azione penale
- ▶ Parità tra accusa e difesa dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale

**QUALSIASI PROGETTO DI
INFORMATIZZAZIONE DEVE AVERE COME
OBIETTIVO IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELLA GIURISDIZIONE PENALE,
CONSENTENDO L'OTTIMIZZAZIONE E LA
VELOCIZZAZIONE DEI FLUSSI DI ATTIVITÀ
ATTRAVERSO LA COSTANTE RICERCA
DELLA QUALITÀ E DELL'ATTENDIBILITÀ
DEI DATI TRASMESSI**

SICP

**SISTEMA INFORMATIVO DELLA
COGNIZIONE PENALE**

SICP: MODULI

- ▶ Portale nazionale delle Notizie di Reato
- ▶ Re.Ge. Web
- ▶ BDMC (Banca Dati Misure Cautelari personali)
- ▶ Modulo gestione corpi di reato e depositi giudiziari
- ▶ Atti&Documenti
- ▶ Consolle Magistrato/Estrattore statistico
- ▶ Calendar
- ▶ GIADA
- ▶ SIRIS
- ▶ AGI (Assistenza Giudiziaria Internazionale)

TIAP

**TRATTAMENTO INFORMATIZZATO
ATTI PROCESSUALI**

TIAP: CARATTERISTICHE

- ▶ Strumento di front office
- ▶ CIRCOLARE DGSIA 26/01/2016: è unico gestore documentale nazionale
- ▶ Sostituisce AURORA, DIGIT E SIDIP recuperando i loro patrimoni documentali
- ▶ Logga tutti gli accessi
- ▶ Il Ministero sta lavorando su di un "titolario" nazionale, cioè sui metadati da inserire al momento dell'acquisizione di un atto
- ▶ È gestore di PEC (verosimilmente sostituirà SNT)

TIAP

CREA FASCICOLI INFORMATICI MEDIANTE UNA DISCOVERY CHE RICALCA I FASCICOLI CARTACEI NELLE VARIE FASI PROCESSUALI

- ▶ Stato "IND. PREL.": visibile solo al PM titolare e agli utenti a questo collegati ed abilitati
- ▶ Stato "IND. PREL. RMC": discovery al GIP con trasmissione di un sottofascicolo virtuale
- ▶ Stato "INVIA ATTI AL RIESAME": con la stessa discovery del GIP, invia gli atti al TL + ordinanza misura cautelare e atti del GIP
- ▶ Stato "415 bis/GIP/GUP": indagini preliminari concluse, completa discovery e accesso agli utenti abilitati (tra cui i difensori)
- ▶ Stato "DIB": il modulo TIAP SAD (Segreteria Atti Dibattimento) predispone la visibilità limitatamente ai documenti cui possono accedere gli utenti del dibattimento
- ▶ Allo stato non c'è un modulo TIAP per la Corte di Appello
- ▶ Le sentenze sono pubblicate per finalità di informazione giuridica, salvi i limiti di cui all'art. 52 del codice privacy

SNT

**SISTEMA NOTIFICHE
TELEMATICHE**

SNT: EVOLUZIONE E STATO DELL'ARTE

- ▶ È un sistema web based che non gestisce solo la PEC, ma predispone gli atti da notificare per la firma digitale e consente un'archiviazione strutturata delle notifiche e la condivisione tra utenti diversi
- ▶ Trasmette ma non riceve
- ▶ L.228/2012: dal 15 dicembre 2014 obbligatorie notifiche PEC in tutta Italia a persona diversa dall'imputato per Tribunali e Corti di Appello
- ▶ DM 14/09/2017: dal 14 ottobre 2017 obbligatorie notifiche PEC per la Corte di Cassazione

QUESTIONI GIURIDICHE APERTE

LA GIURISPRUDENZA

QUESTIONE: DOPPIA NOTIFICA

- ▶ **CASSAZIONE PENALE, SEZ.II, N.7170/18:** non può essere rimesso in termini l'imputato che lamenti la mancata conoscenza di un decreto penale di condanna a suo carico regolarmente notificato mediante due distinte PEC al difensore di fiducia domiciliatario
- ▶ **CASSAZIONE PENALE, SEZ.IV, N.5488/17:** è valida la notifica eseguita a mezzo PEC al difensore in unica copia con indicazione nella casella annotazioni delle diciture "in proprio" e "quale domiciliatario"
- ▶ **CASSAZIONE PENALE, SEZ.IV, N.48275/17:** è nulla la notifica a mezzo PEC ex art.161, 4° co, c.p.p. al difensore di un'unica copia senza l'espressa indicazione che l'atto viene inviato anche in proprio

QUESTIONE: VALIDITÀ DELLA PEC

- ▶ **CASSAZIONE PENALE, SEZ.I, N.12309/18; ID, SEZ.II, N. 7167/17:** la notifica a mezzo PEC si intende perfezionata nel momento in cui si ha la verifica dell'accettazione dal sistema e la ricezione del messaggio di consegna, non essendo necessarie ulteriori verifiche in ordine all'effettiva visualizzazione del messaggio da parte del destinatario
- ▶ **CASSAZIONE PENALE, SEZ.III, N.54141/17:** deve considerarsi regolarmente perfezionata la notifica a mezzo PEC mediante deposito in cancelleria ex art.16, 6° co., D.L. 179/12 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio sia imputabile al destinatario (fattispecie relativa a mancata ricezione per saturazione dello spazio disponibile)

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 27 OTTOBRE 2016, N.51961

Va rimessa alle Sezioni Unite la soluzione del seguente quesito: se alle parti private sia consentito, nel processo penale, effettuare comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC

QUESTIONE: DEPOSITO ATTI A MEZZO PEC

- ▶ **CASSAZIONE PENALE, SEZ.III, N.6883/16:** è inammissibile il deposito di una lista testimoniale mediante posta elettronica certificata in quanto, in assenza di un'espressa norma derogatoria come per il PCT, devono essere seguite esclusivamente le modalità previste dall'art.468 c.p.p.
- ▶ **CASSAZIONE PENALE, SEZ.III, N.48584/16:** è inammissibile il deposito delle memorie difensive ex art.611 c.p.p. a mezzo PEC
- ▶ **CASSAZIONE PENALE, SEZ.IV, N.18823/16:** è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata
- ▶ **CASSAZIONE PENALE, SEZ.I, N.18235/15:** è inammissibile la presentazione di un'istanza di rimessione in termini a mezzo PEC

CASSAZIONE PENALE, SEZ.IV, 8 NOVEMBRE 2017, N.53561

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata in quanto le modalità di presentazione e spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art.583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC

CASSAZIONE PENALE, SEZ.IV, 25 OTTOBRE 2017, N.6164;

ID., SEZ. III, 11 LUGLIO 2017, N.50932

In assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, deve ritenersi inammissibile la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna a mezzo di posta elettronica certificata e l'atto in tal modo depositato deve essere considerato inesistente

CASSAZIONE PENALE, SEZ.II, 15 GIUGNO 2017, N.32089

In materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell'impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti dalla norma è inammissibile perché effettuata con modalità non consentita dalla legge (fattispecie relativa ad un ricorso al TL)

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, 5 MARZO 2015, N.24332

Le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 c.p.p e applicabili anche al pubblico ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicché é inammissibile l'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo PEC, in quanto tale modalità di trasmissione non é prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, 11 GENNAIO 2017, N.6320

É valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 152 c.p.p., mediante invio dell'atto da parte del difensore dell'imputato a quello della persona offesa tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), in quanto, in base all'art. 48 d.lg. n.82 del 2005, la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta (ipotesi relativa ad una notifica ex art. 299, comma 4 bis, c.p.p.)

CASSAZIONE PENALE, SEZ.IV, 23 NOVEMBRE 2017, N.56392

L'utilizzo da parte del difensore della posta elettronica certificata come mezzo per inviare alla cancelleria una richiesta di rinvio d'udienza per legittimo impedimento, pur essendo idoneo a dare certezza dell'avvenuta ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio giudiziario destinatario, è comunque da considerare irregolare in quanto, a differenza del telefax, si tratta di un mezzo di comunicazione ulteriormente incerto circa l'effettiva possibilità che la comunicazione sia tempestivamente letta dal destinatario in tempo utile per poter essere portata a conoscenza del giudice

CASSAZIONE PENALE, SEZ.III, 24 OTTOBRE 2017, N.56280

La posta elettronica certificata offre, di regola, un'attestazione dell'invio e della consegna del documento informatico con indicazione di precisi riferimenti temporali concernenti la comunicazione, mentre non attesta l'effettivo contenuto del messaggio.

Deve operarsi una distinzione tra la posta elettronica "ordinaria" e quella utilizzata per le notifiche degli atti processuali poiché effettivamente la prima non certifica il contenuto dei messaggi e di eventuali allegati, mentre la seconda richiede l'utilizzo di un sistema all'uopo specificamente dedicato da parte di soggetti abilitati (SNT)

QUESTIONI E DOMANDE

SLIDE DI MONICA A. SENOR

CC BY-NC-ND 4.0